

390. Legge 24 novembre 1941 n. 1473. Norme per la concessione di permessi d'utilizzazione economica di opere protette dal diritto di autore appartenenti a sudditi di nazionalità nemica.

Questa legge è stata pubblicata in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1941, n. 1473, ed in GU 14 gennaio 1942 n. 10. È entrata in vigore il 29 gennaio 1942, ed è stata abrogata dal regio decreto legge 20 gennaio 1944 n. 25 (convertito dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944 n. 306 pubblicato in GU 16 novembre 1944 serie speciale n. 82).

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

1. Ogni qualvolta l'interesse nazionale lo richieda, possono essere concessi, a favore di persone di nazionalità italiana, permessi per l'utilizzazione economica dei diritti protetti dalla legge sul diritto di autore, dei quali siano titolari sudditi di nazionalità nemica.

2. Sono salvi i diritti dei cessionari che non siano sudditi di nazionalità nemica, sempre che essi abbiano acquistato i diritti anteriormente alla data di applicazione della legge di guerra.

Tuttavia il Ministro per la cultura popolare può concedere permessi di utilizzazione non esclusivi, nonostante l'esistenza dei diritti dei cessionari qualora gli interessi nazionali lo richiedano.

I cessionari indicati nel primo comma, quando le condizioni alle quali la cessione è subordinata siano tali da non consentire l'utilizzazione del diritto in modo corrispondente all'interesse nazionale, possono richiedere un permesso di utilizzazione, a termini delle disposizioni dell'art. 1.

3. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 sono applicabili anche a favore delle aziende industriali e commerciali già esercitate da sudditi nemici o nelle quali essi abbiano prevalenti interessi sottoposte a sequestro o a sindacato.

4. Il permesso di utilizzazione può essere concesso anche se i diritti di cui si tratta appartengono in parte a sudditi di nazionalità non nemica ovvero se, appartenendo totalmente a sudditi di nazionalità non nemica, siano stati loro trasferiti in circostanze che possano far presumere che il trasferimento sia avvenuto per sottrarre i diritti stessi ai provvedimenti indicati nell'art. 1.

5. I permessi indicati agli articoli 1 e 4 possono essere a titolo di utilizzazione esclusiva e senza esclusività.

Il Ministro per la cultura popolare stabilisce la durata, le somme da corrispondere ed ogni altra condizione relativa all'uso del permesso.

Le somme da corrispondere per la concessione dei diritti di autore, contemplati agli articoli 1 e 2 dovranno farsi depositare ai sensi della legge 19 dicembre 1940, n. 1994.

Per i diritti di cui all'articolo 4, appartenenti in parte a sudditi di nazionalità nemica, il deposito di cui sopra dovrà essere limitato alla quota afferente alla parte di spettanza di detti sudditi.

6. Indipendentemente da quanto è stabilito dagli articoli che precedono, possono essere concessi permessi, per la pubblica esecuzione di pezzi staccati da opere musicali o di brani di composizioni, con o senza parole, allorché si tratti di opere di autori italiani o di autori stranieri non nemici i cui diritti appartengono nella loro totalità o in parte a sudditi di nazionalità nemica.

Tale facoltà è esercitata dall'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.).

Il Ministro per la cultura popolare, su proposta della commissione prevista dall'articolo che segue, stabilisce le modalità per l'esercizio di detta facoltà e fissa il compenso dovuto all'E.I.D.A. per il servizio di concessione dei permessi e per quello di incasso e di ripartizione dei diritti suddetti, tenute presenti le disposizioni della legge 19 dicembre 1940, n. 1994.

7. I provvedimenti previsti nella presente legge sono adottati dal Ministro per la

cultura popolare, su parere di una commissione amministrativa presso il Ministero stesso composta:

- a) di un presidente nominato dal Ministro per la cultura popolare;
- b) dal direttore generale per il teatro e per la musica;
- c) dal capo dell'Ufficio della proprietà letteraria scientifica ed artistica;
- d) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
- e) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
- f) da un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni dei professionisti e degli artisti e degli industriali;
- g) da un rappresentante dell'Ente italiano per il diritto di autore.

Segretario della commissione è un funzionario della direzione generale per il teatro e per la musica.

Al membri della commissione sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza ai sensi delle disposizioni in vigore.

8. Le domande intese ad ottenere i permessi previsti negli articoli 1 e 4 devono essere dirette al Ministro per la cultura popolare e presentate alla segreteria della commissione.

Esse sono redatte in doppio originale.

Devono contenere i motivi che giustificano la domanda stessa ed indicare la durata e le altre eventuali modalità dei permessi richiesti, nonché l'indicazione di ogni elemento atto a individuare l'opera, in ispecie il nome dell'autore, il titolo ed il genere dell'opera. Devono indicare inoltre quali siano i titolari di tali diritti e le persone o ditte che, a conoscenza del richiedente, esercitano in Italia i diritti medesimi.

9. La domanda deve essere pubblicata per estratto sul Bollettino dell'Ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica del Ministero della cultura popolare.

Avviso della presentazione della domanda di permesso deve essere dato a coloro che nella domanda sono indicati come esercenti in Italia i diritti medesimi.

Il presidente provvede agli atti di iscrizione e di inchiesta ed in particolare alle perizie che stimi necessarie.

10. Colui che esercita in Italia i diritti che formano oggetto della domanda di permesso o chiunque ha interesse ad opporsi al permesso stesso, può presentare un atto di opposizione nel termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione della domanda.

L'opposizione deve essere presentata secondo le formalità indicate nell'art. 8 e su di essa si pronuncia il Ministro per la cultura popolare senza possibilità di gravame sentita la commissione amministrativa di cui al precedente art. 7.

11. I provvedimenti del Ministro per la cultura popolare sono pubblicati per estratto nel Bollettino della proprietà letteraria, scientifica ed. artistica del Ministero della cultura popolare.

12. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni sul trattamento dei beni dei sudditi di nazionalità nemica, contenuto nella legge di guerra e nelle altre leggi emanate in relazione allo stato di guerra.